

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Galasso, n. 1716 del 16.aprile.2018

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
Quinta sezione civile - (già prima sezione civile bis)**

Nelle persone dei Magistrati:  
Dr. Paolo Celentano Presidente  
Dr. Fulvio Dacomo Consigliere  
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nel processo civile d'appello iscritto al n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Avellino, Seconda sezione civile, emessa l'11/11/2016 e pubblicata il 22/11/2016;

**TRA**

**FALLIMENTO SOCIETA' S.N.C**

**APPELLANTE**

**E**

**BANCA**

**APPELLATO**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 23/10/2013, la curatela del FALLIMENTO SOCIETA' S.N.C. conveniva in giudizio la BANCA esponendo che:

con sentenza depositata il 27/5/2004, era stato dichiarato il FALLIMENTO SOCIETA' S.N.C, nonché del SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE;

da accertamenti svolti dal curatore, risultava che il SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, dopo la dichiarazione di fallimento, aveva svolto numerose operazioni sul conto corrente n. *omissis* intrattenuto presso la Banca; tali operazioni erano consistite in incasso di assegni e prelievi per un ammontare complessivo di Euro 194.469,64;

tali atti erano inefficaci ai sensi dell'art 44 l.f.;

la banca era pertanto tenuta al pagamento in favore della curatela delle somme di cui aveva consentito la movimentazione da parte del fallito.

Concludeva, pertanto, chiedendo di "*accertare e dichiarare la responsabilità dell'Istituto Bancario (...) e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e la inopponibilità alla curatela di tutte le operazioni effettuate dal fallito nei rapporti intercorsi con l'Istituto di credito intimato, ai sensi dell'art. 44 L.F., I e II co.; conseguentemente ordinare all'intimata il versamento di tutte le somme come innanzi, in considerazione dei movimenti bancari risultanti dagli atti e per quanto risulterà in corso di causa, in favore della Curatela istante, fino al ripristino della par*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Galasso, n. 1716 del 16.aprile.2018  
conditio creditorum con la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione  
monetaria a far data dalle singole operazioni al soddisfo".*

Si costituiva la BANCA che deduceva che il conto corrente n. *omissis* era intestato all'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, di cui il SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE era presidente; quest'ultimo era quindi munito del potere di rappresentanza come stabilito dall'art. 25 dello statuto.

Le operazioni compiute dal SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE su tale conto corrente non potevano, pertanto, qualificarsi come pagamenti effettuati dal fallito, ovvero in suo favore.

Concludeva per il rigetto delle domande.

Con sentenza n. *omissis*, il Tribunale rigettava le domande osservando che:  
- il conto era intestato ad una associazione di cui il SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE era presidente; quest'ultimo, pertanto, aveva agito in nome e per conto della società - ciò non essendogli impedito dalla dichiarazione di fallimento - "*entrando nella disponibilità solo materiale, non anche giuridica delle relative somme*";  
- non vi era prova "*che tali somme costituissero "pagamenti" destinati al fallito e che questi li abbia personalmente incamerati o, comunque, ne abbia beneficiato*";  
- per gli assegni bancari emessi da terzi in favore del fallito ed incassati tramite il conto dell'associazione, "*difetta la legittimazione passiva della Banca, atteso che la pretesa restitutoria avrebbe dovuto essere indirizzata direttamente nei confronti di coloro che hanno effettuato i pagamenti*".

Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 9/5/2017, la curatela, osservando che:

la dichiarazione di fallimento aveva comportato lo scioglimento del contratto di conto corrente "*e l'acquisizione alla massa dei relativi accreditamenti, nonché l'inefficacia, l'inopponibilità e l'improduttività di effetti degli accreditati effettuati sul conto in questione dopo la data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento*";

nel caso di specie, "*la maggior parte delle operazioni elencate e documentate(...) non sono qualificabili come operazioni svolte nell'interesse della detta Associazione, bensì come personali se solo si considera che numerosi cambi e versamenti di assegni, nonché versamenti di somme*" risultano effettuati dal SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE "*in proprio senza l'utilizzo di timbro o dicitura alcuna che possa far ricondurre dette operazioni all'Associazione stessa: Molti assegni sono, addirittura, stati tratti dal fallito in favore di se stesso e dal medesimo girati senza la spendita della qualità di Presidente dell'Associazione*";

"*essendo il fallimento in questione regolato (...) dalla vecchia disciplina, non può neppure assolutamente ritenersi che le operazioni poste in essere dal fallito possano rientrare nel concetto di nuova impresa, essendo stata, peraltro, (...) l'Associazione costituita antecedentemente alla dichiarazione di fallimento (...)*";

"*trattandosi di un fallimento del 2004, ricadente (...) sotto la vecchia disciplina, la relativa declaratoria ha prodotto come effetto anche quello di far perdere al soggetto fallito la capacità di agire, con il consequenziale ulteriore effetto dell'impossibilità per il medesimo di porre in essere operazioni*".

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Galasso, n. 1716 del 16.aprile.2018*

Ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado.

Si è costituita la BANCA che ha resistito all'impugnazione, chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c..

All'udienza del 5/12/2017, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1.SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Va innanzi tutto evidenziato che l'art. 44 l.f. completa la disciplina dello spossessamento, che riguarda sia il profilo sostanziale che quello processuale, del debitore fallito; infatti, mentre le norme che lo precedono (arti. 42 e 43 l.f.) stabiliscono vincoli e divieti, quella in esame regola le conseguenze che derivano dalla violazione di tali divieti.

Con riguardo al conto corrente del fallito, ovviamente, le considerazioni appena svolte comportano, innanzi tutto, lo scioglimento del rapporto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 73 l.f.) e la conseguenza che tutte le somme risultanti a credito del fallito sono acquisite al fallimento; inoltre le operazioni successivamente eseguite dal fallito correntista sono inefficaci rispetto ai creditori, pertanto la banca che consenta al fallito di operare, nonostante l'intervenuto spossessamento, è tenuta a restituire quanto sia stato sottratto in conseguenza di tali operazioni.

Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico, non essendo neppure contestato dall'appellante, che il conto sul quale sono state compiute le operazioni non è intestato al fallito, bensì all'Associazione e che su di esso il SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE ha operato in quanto presidente e, dunque, legale rappresentante dell'associazione.

È evidente, pertanto, che, con riguardo a tale rapporto, non può ritenersi intervenuto lo scioglimento per effetto della dichiarazione di fallimento, né tanto meno lo spossessamento, dal momento che lo stesso non era riconducibile al patrimonio del SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE.

Ovvia conseguenza di tali considerazioni è che l'art. 44 l.f. non può certamente operare con riguardo alle operazioni di prelievo, dal momento che le relative somme non risultano sottratte al patrimonio del fallito, bensì a quello dell'associazione.

Prive di valore risultano, dunque, le considerazioni svolte dalla curatela quanto meno in ordine alle operazioni di prelievo.

Quanto poi alle diverse operazioni relative agli assegni, che non vengono neppure specificamente distinte dall'appellante (circostanza quest'ultima che potrebbe far dubitare oltre che della fondatezza della stessa ammissibilità dell'appello, formulato, così come del resto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in maniera assolutamente generica), appare opportuno evidenziare che le negoziazioni dei titoli tratti dal SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE in favore di se stesso, producono effetti sostanziali analoghi a quelli dei prelievi, sicché neppure in tal caso può ritenersi operante l'art. 44 l.f..

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Galasso, n. 1716 del 16.aprile.2018*

Seppure volesse ipotizzarsi che, nell'un caso come nell'altro, i prelievi di somme non fossero effettuati per far fronte alle esigenze dell'associazione (circostanza del tutto indimostrata), gli stessi potrebbero al più essere qualificati come pagamenti operati, in favore del SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, dall'Associazione, con la conseguenza che l'azione avrebbe dovuto essere promossa dalla curatela nei confronti di quest'ultima e non della banca.

Quanto agli assegni emessi da terzi in favore del fallito e da quest'ultimo versati sul conto dell'associazione - pur volendo ritenersi che, ove manchi il riferimento all'associazione, riguardino rapporti propri del SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE - si tratta di operazioni che possono qualificarsi come pagamenti in favore del fallito.

Pertanto i terzi che hanno emesso i titoli non sono liberati dalle loro obbligazioni, con la conseguenza che la curatela potrà richiedere loro nuovamente il pagamento di tali somme; neppure in questo caso, quindi, può richiedersi la restituzione alla banca. Anche ove volesse ritenersi che il versamento sul conto corrente dell'associazione (mediante girata) integri un pagamento del fallito in favore dell'associazione, del pari sarebbe quest'ultima ad essere tenuta alla restituzione e non certo la banca.

Infine, neppure si comprende il riferimento alla perdita di capacità del fallito, che riguarda ovviamente solo gli atti relativi al suo patrimonio e non quelli compiuti sul patrimonio di soggetti terzi.

Deve infatti osservarsi che anche le associazioni non riconosciute (quale deve ritenersi L'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, dal momento che è stato prodotto solo un atto costitutivo stipulato per scrittura privata autenticata), pur non dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, mantengono comunque una loro soggettività giuridica distinta da quella dei propri membri ed amministratori.

Esse sono dotate di un patrimonio proprio, distinto da quello degli associati e degli amministratori, che rispondono in solido con l'associazione solo delle obbligazioni sorte per effetto di atti che gli stessi abbiano compiuto in nome e per conto dell'ente; in tal caso, peraltro, la responsabilità dell'amministratore "ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa", in base ad un meccanismo ricondotto ad una garanzia *ex lege* assimilabile alla fideiussione (Cass. 11759/2002; cfr., nello stesso senso, Cass. 22982/2004; Cass. 25748/2008).

Tali considerazioni varrebbero a maggior ragione ove si trattasse di associazione riconosciuta dotata di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

È appena il caso di evidenziare che il SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE ha avuto la possibilità di operare sul conto corrente dell'associazione in quanto presidente della stessa, con l'ovvia conseguenza che, in caso di sua sostituzione nella carica avrebbe perso tale possibilità, anche con riguardo alle somme versate sul conto e provenienti da assegni emessi in suo favore; queste ultime, infatti, per effetto del versamento sul conto dell'associazione erano entrate a far parte del patrimonio dell'ente.

Per tutto quanto esposto, dunque, l'appello va rigettato.

## **2. SULLE SPESE DI LITE E SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.**

In considerazione del rigetto dell'impugnazione, l'appellante va condannato al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio in favore della banca;

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Galasso, n. 1716 del 16.aprile.2018*

il compenso va liquidato in base ai parametri previsti dalla tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, atteso che nessuna attività di tal genere è stata svolta).

Va rigettata poi la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca.

La stessa è stata per la prima volta proposta con l'atto di appello e, dunque, pur essendo proponibile, può avere ad oggetto esclusivamente i comportamenti posti in essere dall'appellante nel giudizio di secondo grado e i danni che si affermino derivanti dalla proposizione dell'impugnazione (Cass. 3967/1999; Cass. 16975/2006; Cass. 6763/2003; Cass. 12149/2002).

Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto tale norma presuppone l'onere di allegazione e di prova degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno, derivante, per quanto detto, dalla sola proposizione dell'impugnazione, con riguardo all'*an* e al *quantum* (Cass. 17902/2010; Cass. 13395/2007; Cass. 3388/2007), cui l'appellante non ha adempiuto.

Neppure sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., trattandosi di una sanzione che il Giudice può disporre d'ufficio, ma che presuppone, in ogni caso, "*l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile*" (Cass. 21570/2012; Cass. 27534/2014).

Nel caso di specie, l'appellante ha comunque contestato la sentenza di primo grado sulla base di una differente interpretazione delle norme giuridiche applicabili; tale atteggiamento non può dunque considerarsi caratterizzato da mala fede o colpa grave.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Avellino, Seconda sezione civile, emessa l'11/11/2016 e pubblicata il 22/11/2016, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla BANCA;
- 3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della BANCA, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso professionale ed Euro 750,00 per rimborso spese generali;
- 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 27 marzo 2018.

Il Cons. estensore  
Dr. Giovanni Galasso

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*